

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 32090/2026

Roma, li, 27/08/2026

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 171/2026

GIORGIO POSCIA

UP - 09/07/2026

SILVIA MATTEI

- Relatore -

R.G.N. 13789/2026

EVA TOSCANI

GIOVANBATTISTA TONA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

_____ nato in Germania il _____

_____, nato in Turchia il _____

avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Simone Penelli,

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. _____ il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso;

udita l'avv. _____ quale ha concluso per l'accoglimento del
ricorso, riportandosi ai motivi esposti

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 16 dicembre 2024, condannava
gli odierni ricorrenti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro
80.000,00 di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del delitto di cui
all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 12,
comma 3, lett. a) d.lgs. citato. Il Tribunale disponeva altresì la confisca del



natante in sequestro nonché, al passaggio in giudicato della sentenza, il dissequestro dei dispositivi informatici.

Gli imputati proponevano appello avverso la menzionata sentenza e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell'11 novembre 2025, confermava la sentenza impugnata.

Al fine di una migliore comprensione si riportano sinteticamente i fatti, così come ricostruiti, in maniera conforme, nelle sentenze di merito: gli odierni ricorrenti, in viaggio dalla Turchia all'Italia a bordo del catamarano di proprietà di _____ dopo una sosta a Rodi, incrociavano un'imbarcazione in avaria con a bordo otto migranti. Soccorsi i naufraghi mediante trasbordo sulla propria imbarcazione, i due, anziché dirigersi presso le limitrofe coste greche, si dirigevano a Roccella Jonica, loro destinazione intermedia, a ciò asseritamente spinti sia dal timore che le Autorità greche potessero respingere i migranti ponendo a rischio le loro vite, sia per la necessità di raggiungere tempestivamente l'Italia per motivi familiari e personali. Giunti in orario notturno in prossimità di Roccella Jonica, alle cui Autorità navali il nocchiero aveva già preannunciato il proprio arrivo nei giorni precedenti per effettuare il rifornimento, il catamarano era stato ormeggiato.

Nel corso degli ordinari controlli, personale della Sezione navale della Guardia di Finanza, tramite la strumentazione di cui dispone, aveva notato il catamarano ormeggiare a largo di Punta Stilo e aveva visto il *tender* staccarsi dall'imbarcazione e muoversi in direzione della costa con più persone a bordo. Nell'atto di avvicinarsi per effettuare i dovuti controlli, constatava tramite la strumentazione di bordo, che il *tender* faceva rapida inversione di marcia, tornando verso il catamarano. Al loro sopraggiungere, gli operanti notavano i due imputati nell'atto di risalire sull'imbarcazione. La perquisizione del catamarano consentiva di riscontrare la presenza di otto migranti, privi di permesso di soggiorno.

I giudici di merito, premessa la doverosità del soccorso in mare dei migranti, ritenevano che la condotta successiva, consistente nel trasporto degli stessi sulle coste italiane, senza alcun preavviso alle autorità portuali nonché il tentativo di sbarco notturno, integrasse la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, in quanto volta a far entrare clandestinamente gli otto migranti sul territorio italiano. Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado escludevano la scriminante dello stato di necessità non essendo stato provato il pericolo di respingimento in Grecia e ben potendo, comunque, i due imputati preavvisare tempestivamente le Autorità italiane dei migranti a bordo, tanto più che le proprie personali esigenze non potevano integrare quella condizione di necessità alla cui sussistenza la norma subordina la configurabilità della scriminante.



2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati.

2.1 La difesa di _____ articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento della prova. Osserva che la sentenza impugnata, nel richiamare integralmente le argomentazioni del giudice di primo grado, ne ha conservato i relativi vizi nella ricostruzione del fatto. In particolare, lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto di poter fare pieno affidamento sulle dichiarazioni rese dal m.lc _____ in quanto frutto di un accertamento effettuato tramite un sofisticato strumento di sorveglianza del mare e ciò nonostante le difese avessero evidenziato, senza smentita, che lo strumento radar, in orario notturno, può incorrere in grossolani errori. Ciò era accaduto, nella prospettazione difensiva, sia per quanto riguarda la determinazione del numero delle persone a bordo del *tender* e del catamarano, sia nella individuazione della manovra effettuata dall'imbarcazione di servizio. Inoltre, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante accertamento tecnico finalizzata ad individuare l'esatta posizione di ormeggio del catamarano e la potenza del motore del *tender*, aveva impedito di accettare l'impossibilità pratica della ricostruzione operata dagli operanti e recepita dal Tribunale e dalla Corte di appello. In tal modo, i giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento su una prova che aveva evidenziato la sua fallibilità nonché sulle dichiarazioni testimoniali degli operanti che avevano mostrato varie contraddizioni.

2.1.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. Osserva che l'elemento decisivo per accertare la scriminante non è rappresentato dal non avere condotto i naufraghi nel porto sicuro più vicino, bensì nell'aver deciso, in qualità di proprietario e comandante della nave, di proseguire il viaggio sino alla destinazione prefissata e della quale era stata preavvisata l'Autorità portuale italiana. Evidenzia, inoltre, che la finalità della condotta non era affatto quella di far entrare clandestinamente i naufraghi in Italia, bensì quella di porli in salvo, cosa che sarebbe avvenuta la mattina successiva quando, secondo quanto già programmato, avrebbe fatto ingresso in porto e consegnato i migranti alle autorità italiane.

2.1.3 Con il terzo motivo, osserva che manca la prova sia dell'elemento



oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato e che la pronuncia di condanna è stata fondata su materiale probatorio incerto, incompleto e contraddittorio, tanto che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione degli imputati ritenendo non raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'intenzione degli imputati di procurare l'ingresso clandestino in Italia degli otto migranti. Tale finalità era smentita da una serie di elementi di fatto, con i quali le sentenze non si erano confrontate, ovvero: l'imbarcazione era regolarmente immatricolata, con GPS acceso e funzionante; il proprietario e comandante del mezzo aveva preavvisato il proprio arrivo nel porto di Roccella Jonica il 23.7. 2023 alle ore 9; l'intenzione di provocare lo sbarco clandestino era stata desunta da elementi incerti e contraddittori e la cui concreta fattibilità non era stata riscontrata con gli accertamenti tecnici richiesti (così in relazione alla distanza del natante dal punto di sbarco, la possibilità per il tender di percorrere quel tratto di mare in una o più occasioni con il motore di cui disponeva, il numero di persone trasportabili con quel mezzo); non si poteva escludere la volontà del comandante di segnalare la presenza dei migranti il giorno successivo al momento dell'ingresso in porto; le sentenze non avevano spiegato le ragioni per le quali il natante era rimasto ormeggiato circa due ore in una zona molto illuminata, prima di essere controllato agli operanti e non si erano confrontate con l'argomento dell'imputato il quale aveva spiegato di essere uscito con il tender per verificare la presenza di reti di pescatori in mare che, ove presenti si sarebbero potute impigliare nelle eliche, danneggiandole. Conclusivamente, lamenta che la sentenza impugnata abbia pronunciato la responsabilità dell'imputato nonostante elementi sui quali fondare il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza.

2.2 La difesa di _____ propone a sua volta tre motivi di ricorso.

2.2.1 Quanto al primo motivo, essendo del tutto sovrapponibile a quello del coimputato, è sufficiente rinviare alle argomentazioni difensive già esposte sul punto.

2.2.2 Con il secondo motivo, ribadite le argomentazioni già espresse dalla difesa del coimputato in ordine allo stato di necessità, il ricorrente evidenzia che, non essendo egli proprietario e comandante della imbarcazione, ma solo amico e passeggero di _____ non aveva alcuna possibilità di decidere dove far sbarcare i migranti. Evidenzia, inoltre, che la scelta di non far sbarcare i migranti in Grecia, effettuata dal comandante, poteva al più costituire frutto di un errore sulla idoneità del porto e sulla valutazione dello stesso come sicuro, ma non escludeva la possibilità di ravvisare i presupposti della



scriminate, secondo una valutazione *ex ante*.

2.2.3 Con il terzo motivo, evidenzia che le sentenze non hanno chiarito quale apporto egli abbia fornito sotto il profilo materiale e morale alla commissione del reato. Per il resto, reitera in modo del tutto sovrapponibile il terzo motivo di ricorso formulato dal coimputato.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Agli imputati è stata contestata la condotta consistente nell'aver organizzato ed effettuato, in concorso con persone non identificate, il trasporto di otto cittadini di nazionalità iraniana dalle coste della Turchia sino a quelle italiane di Roccella Ionica, così procurando il loro ingresso illegale nel territorio dello Stato. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Locri escludeva la condotta consistente nell'organizzazione del trasporto e condannava gli odierni ricorrenti unicamente per avere trasportato i cittadini iraniani sulle coste italiane al fine di consentirne il loro sbarco irregolare, una volta raccolti in mare dall'imbarcazione alla deriva. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado. Pacifico essendo il trasporto dei migranti sino alle acque territoriali italiane, riteneva provata la finalizzazione della condotta a procurare l'ingresso clandestino, sulla base dei seguenti elementi: l'imbarcazione di servizio del catamarano, nel corso della notte, si staccava dall'imbarcazione principale e si muoveva in direzione della costa con più di due persone a bordo e, "quindi trasportando inevitabilmente anche i migranti irregolari"; alla vista della Polizia Giudiziaria, il *tender* invertiva la rotta, tornando verso il catamarano; non era stata fornita alcuna ragione alternativa ecita alla presenza in orario notturno sul *tender*, essendo irragionevole l'argomentazione relativa alla volontà di verificare la presenza di reti da pesca che potessero danneggiare le eliche; non erano state preavvisate le autorità portuali della presenza a bordo dei cittadini stranieri.

3. Ciò posto, si osserva che la sentenza non supera il vaglio di questa Corte di legittimità non avendo fornito adeguata e



convincente risposta alle obiezioni difensive.

Deve preliminarmente esaminarsi, in quanto prioritario da un punto di vista logico, il tema della scriminante. È pacifico che gli imputati abbiano raccolto in mare, in prossimità delle coste greche, i cittadini iraniani in quanto in pericolo di vita poiché alla deriva in mare aperto. In tal modo, come ritenuto dai giudici di merito, hanno adempiuto ad uno specifico obbligo di salvataggio previsto dalle plurime fonti internazionali citate nella sentenza di primo grado, sicché la condotta è scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. in quanto compiuta in adempimento di un dovere.

I giudici hanno, tuttavia, ritenuto di dover escludere che tale condotta possa scriminare il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina in quanto, disattendendo le indicazioni della normativa menzionata, anziché dirigersi nel porto di approdo più vicino, si recavano in acque territoriali italiane, in tal modo integrando il reato contestato.

La tesi non convince e si palesa come frutto di una erronea interpretazione di legge.

La causa di giustificazione, che si identifica nell'adempimento del dovere di soccorso in mare, trova il proprio fondamento in plurime fonti internazionali (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra, 1974, ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994; Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994) nonché nell'obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell'ordinamento interno, in forza del disposto di cui all'art. 10, comma 1 Cost.

Come ritenuto da questa Corte con sentenza della Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578, i cui principi si condividono e cui si intende dare continuità, l'attività di salvataggio dei naufraghi non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave. L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non termina, infatti, con il sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. "place of safety"). Le Linee guida



sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC.167-78 del 2004) allegate alla Convenzione SAR forniscono la nozione di luogo sicuro, definendola come la «località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale» (par. 6.12). Le Linee Guida precisano che «Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative». (par. 6.13). Non può quindi essere qualificato "luogo sicuro", per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave. Ad ulteriore conferma di tale interpretazione è utile richiamare la risoluzione n. 1821 del 21 giugno 2011 del Consiglio d'Europa (L'intercettazione e il salvataggio in mare dei domandanti asilo, dei rifugiati e dei migranti in situazione irregolare), secondo cui «la nozione di "luogo sicuro" non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone, ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali» (punto 5.2.) che, pur non essendo fonte diretta del diritto, costituisce un criterio interpretativo imprescindibile del concetto di "luogo sicuro" nel diritto internazionale».

Alla luce di quanto esposto, una volta che sia dato per provato che i migranti sono stati caricati sul catamarano in quanto alla deriva e, quindi, a seguito di una doverosa operazione di salvataggio, la scelta del porto di approdo, ove anche non rispondente alle regole della navigazione che impongono la scelta del porto sicuro più vicino, può dirsi conclusa solo con lo sbarco in un porto sicuro, la cui identificazione, ove pure erronea, può, eventualmente, integrare un illecito amministrativo, ma non è idonea ad escludere la legittimità della condotta che è integrata per



effetto del doveroso soccorso, rispetto al quale la scelta del porto si pone come il completamento dell'operazione di soccorso. Deve, quindi, ritenersi che la condotta di navigazione fino alle acque territoriali italiane sia scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen.

4. Deve aggiungersi una ulteriore considerazione. La fattispecie penale contestata sanziona la condotta consistente nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compiere altri atti diretti a provocarne l'ingresso illegale nello Stato. Per la configurazione del reato è, quindi, necessario che la condotta del soggetto agente sia teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento (Sez. 1, sent. del 03/07/2014, n. 22819) ovvero che l'attività posta in essere sia "finalisticamente e d'univocamente orientata a conseguire tale scopo" (Sez. 1, n. 40624 del 01/10/2014, Rv. 259922)

Nel caso in esame, l'accertamento della destinazione teleologica della condotta si impone, *a fortiori*, tenuto conto delle circostanze in cui si è determinata la condotta tenuta dagli odierni imputati. Ed infatti, essendo pacifico che costoro imbarcarono i migranti per sottrarli ad una situazione di pericolo di vita, in ossequio alle leggi del mare, è necessario che risulti adeguatamente provato che, dopo la condotta di salvataggio, gli agenti condussero gli stranieri nelle acque territoriali italiane non per condurre a termine l'operazione di salvataggio, bensì per favorirne l'introduzione illegale nel territorio dello Stato.

A tal fine, i giudici di merito hanno valorizzato le seguenti circostanze: non aver portato i cittadini stranieri nel porto sicuro più vicino, ovvero la costa della Grecia, ma di averli condotti sino in Italia; la condotta consistente nel far salire a bordo dell'imbarcazione di servizio (*tender*) i migranti, dirigendosi verso la costa in orario notturno, nonché argomenti di tipo logico (mancato avviso alle autorità portuali della presenza di migranti a bordo).

Le motivazioni fornite dai giudici di merito di primo e secondo grado che, essendo relative a decisioni conformi, si saldano ed integrano, non superano il vaglio di legittimità di questa Corte.

Con riferimento al mancato approdo sulle coste greche la sentenza impugnata utilizza il tema sia per escludere la scriminante,



sia per motivare, da un punto di vista logico, la finalizzazione della condotta a favorire l'ingresso illegale nello Stato.

Con riferimento al primo profilo, si richiama quanto in precedenza osservato e si osserva che l'argomento speso dai giudici di merito, oltre che ininfluente alla luce della motivazione esposta, non è, comunque, decisivo, potendo essere fondato anche su un errore di valutazione, su un difetto di informazione o, persino, sulla necessità di conciliare le esigenze personali con quelle di salvataggio, come dedotto dagli stessi imputati. L'argomento è ambiguo, consentendo spiegazioni alternative, e non può essere, quindi, posto a fondamento della condanna.

La rilevanza dimostrativa della condotta di trasporto dei migranti sull'imbarcazione di servizio è, quindi, decisiva, in quanto unico dato potenzialmente oggettivo e non suscettibile di interpretazioni alternative. Il dato delle persone presenti sul natante di servizio, quindi, non è affatto neutro, costituendo l'unico elemento oggettivo, per quanto evincibile dalle sentenze di merito, che consente di affermare l'intenzione degli odierni ricorrenti di operare il trasbordo clandestino dei migranti sul suolo italiano.

A fronte della decisività di tale elemento, si rendeva, quindi, necessario dissipare le possibili incertezze in ordine al numero di persone presenti a bordo del *tender* nel momento in cui furono avvistati dalla Guardia di Finanza.

Le incertezze sul punto trovano il proprio fondamento nel fatto che il numero di persone a bordo del natante di servizio è stato valutato dagli operanti sulla base della visione consentita dal monitor tramite il radar. La esattezza degli accertamenti effettuati sul punto necessita, quindi, di essere verificata, in ragione del fatto che, come riferito dal teste _____, consente solo "un primo apprezzamento" sulla base delle "sagome nere" che si stagliano rispetto alle altre immagini bianche o grige. Si rende, quindi, necessario effettuare una verifica della attendibilità della valutazione degli operanti sotto il profilo della nitidezza delle immagini fornite dal monitor e captate dal radar. Rispetto a tale allegazione difensiva, la risposta dei giudici del merito non è sufficiente, essendo fondata essenzialmente sulla esperienza dell'operante nonché sulla attendibilità delle apparecchiature nautiche che, tuttavia, come riferito dallo stesso testimone, consentono solo "un primo apprezzamento" che necessita di essere ulteriormente verificato,



specie quando costituisce elemento di prova principe dell'ipotesi accusatoria. L'accertamento si rende vieppiù necessario, tenuto conto del fatto che, nel momento in cui la nave degli operanti raggiunse il catamarano, l'equipaggio verificò che, a bordo del *tender*, erano presenti solo i due odierni imputati e, in particolare, uno già a bordo del natante e l'altro in procinto di salirvi, mentre i migranti furono trovati tutti a bordo del natante.

Con riferimento alla necessità di accertare il numero di persone a bordo dell'imbarcazione di servizio, risulta anche non adeguatamente motivata la ragione per la quale il Tribunale prima e la Corte in sede di gravame hanno ritenuto superfluo effettuare un accertamento in ordine alla idoneità tecnica del *tender* a trasportare più persone, sia sotto il profilo della capienza, sia sotto quello della autonomia del mezzo con riferimento alla distanza tra il catamarano e la costa che, parimenti, risulta oggetto di documentata contestazione, accertamento richiesto al fine di verificare la fattibilità tecnica del trasbordo dal catamarano alle coste italiane. Si tratta di argomento che, in presenza di prova da corroborare, quale la visione tramite radar, può fornire elementi aggiuntivi di convincimento.

Uguualmente, non risulta adeguatamente argomentata la ragione per la quale la Corte di appello ha ritenuto superfluo l'accertamento in ordine alla manovra compiuta dal *tender* ovvero la verifica in ordine al suo "rapido" riavvicinamento al catamarano, ritenuto indicativo della volontà di sottrarsi al controllo.

L'incertezza in ordine alla finalizzazione della condotta degli imputati e, conseguentemente, la necessità di fornire una stringente motivazione sul ritenuto trasbordo dei migranti, si palesa vieppiù necessario tenuto conto della complessiva ricostruzione dei fatti che ha consentito di accertare che i ricorrenti già in passato, avevano più volte compiuto il medesimo percorso e che l'imbarcazione, battente bandiera della Gran Bretagna, di proprietà di soggetto identificato, aveva comunicato alle autorità portuali la data e l'orario dello sbarco in Roccella Ionica, condotta corretta e apparentemente rispettosa delle regole che presiedono la navigazione e della quale deve quindi essere chiarita la compatibilità logica con l'intenzione criminale riconosciuta dai giudice del merito.

Conclusivamente, il contesto nel quale si è realizzato il fatto oggetto di accertamento, in ragione della sua peculiarità, richiede



maggior chiarezza sull'elemento chiave costituito dall'ipotesi tentativo di sbarco dei migranti tramite il *tender*, che, alla luce dei motivi esposti, non si rinviene nella sentenza impugnata la quale è valutata come decisiva e sufficiente "l'indimostrata impossibilità di scortare i naufraghi nel porto più vicino" e "[sul]l'inspiegabile silenzio serbato dai due membri dell'equipaggio circa la sopravvenuta presenza a bordo degli otto migranti, silenzio che avrebbe potuto essere colmato tramite una banale comunicazione via radio".

Ed infatti, il primo elemento, come già evidenziato, è di dubbio significato ed interpretazione.

Quanto al secondo argomento di tipo logico, pur suggestivo, richiede di superare, da un punto di vista argomentativo, la circostanza, provata documentalmente, secondo la quale l'accesso al porto era consentito per la mattina successiva, sicché, per escludere l'intenzione dei ricorrenti di palesare la presenza dei migranti a bordo la mattina successiva, è necessario fornire una motivazione congrua.

Alla luce degli argomenti esposti, ritiene, quindi, il Collegio che non risulti adeguatamente motivata la decisione in relazione alla prova della finalizzazione della condotta a favorire l'ingresso illegale, non essendo stati dissipati i dubbi sulla corretta interpretazione dei dati forniti dal radar, non essendo stati compiuti gli ulteriori accertamenti volti a verificare la fattibilità tecnica dell'ipotizzato trasporto dei migranti dal catamarano alle coste italiane, non essendo state spiegate le ragioni per le quali, a fronte di una limitata capienza del *tender*, entrambi i ricorrenti sarebbero saliti a bordo dell'imbarcazione di servizio, insieme ai migranti, così rendendo più incerta e pericolosa la navigazione, non essendo stata fornita congrua motivazione per superare gli argomenti logici costituiti dalle condizioni in cui fu effettuato il trasporto dei migranti: a bordo di una regolare imbarcazione battente bandiera inglese, compiutamente identificata, che aveva comunicato l'arrivo nel porto il mattino successivo all'accertamento, che, in precedenza, aveva ripetutamente compiuto il medesimo percorso.

5. Fondato è anche il ricorso proposto da _____

Una volta accertato che egli si trovava a bordo del catamarano, quale passeggero e amico del proprietario, come già avvenuto in precedenza, ed esclusa ogni certezza, per i motivi dinnanzi esposti,



circa la presenza dei migranti a bordo del *tender*, si evidenzia che nessun elemento hanno fornito i giudici di merito volti ad illustrare quale apporto causale egli abbia fornito con la propria condotta alla integrazione del reato, con specifico riferimento ai poteri decisionali di cui egli disponeva, stante la propria qualità di passeggero, nonché all'apporto materialmente fornito alla condotta tipica del trasporto e del compimento di atti volti a favorire l'immigrazione clandestina. Le sentenze, sul punto, sono del tutto silenti, avendo accumulato le posizioni dei due imputati, non prendendo posizione sulla diversa posizione assunta sull'imbarcazione, sui conseguenti diversi poteri/doveri decisionali, sul tipo di concorso fornito alla condotta tipica.

6. A fronte delle esposte lacune argomentative in relazione a punti decisivi della motivazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria perché proceda a nuovo giudizio, colmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA MATTEI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

